

COMUNE DI LA VALLE AGORDINA

STATUTO

Approvato con delibera n. 40 del 28/09/1991

Modificato con delibera n. 15 del 19/04/1996

Art. 1 **(Oggetto dello statuto)**

1. Il presente statuto detta le disposizioni fondamentali per l'organizzazione del Comune di La Valle Agordina in attuazione della legge 8 giugno 1990 numero 142 (142/1990) sull'ordinamento delle autonomie locali.
2. I principi fondamentali dettati dal presente statuto e dalla legge vengono attuati, per quanto previsto, con appositi regolamenti.

Art. 2 **(Finalità)**

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune riconosce parità di diritti a tutti i cittadini di ambo i sessi ed assume le iniziative volte ad eliminare le differenze che si riscontrano per realizzare tali finalità.
3. Il Comune riconosce il ruolo della famiglia, cellula fondamentale della società.
4. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati religiosi e laici e promuove la partecipazione all'amministrazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, volontaristiche, sindacali, scolastiche e religiose.
5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
 - b) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una miglior qualità della vita;
 - c) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;

- d) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
6. Il Comune di La Valle Agordina concorre alla tutela della sua peculiarità Ladina, nell'unità della Repubblica Italiana. A tal fine favorisce l'uso e l'insegnamento della propria lingua ladina, lo studio, la conservazione e la rivitalizzazione delle tradizioni locali espresse anche nelle forme d'uso del territorio, nei modelli edilizi e nella toponomastica. Il Comune rispetta la microtoponomastica originaria quale patrimonio storico indipendentemente dalla lingua in cui è espressa.
 7. Al fine di conservare e migliorare l'uso della propria lingua ladina che ha insiti tratti di insolita arcaicità, il Comune ne consente e favorisce l'uso nella scuola, nell'Amministrazione e nella toponomastica, nel rispetto della normativa vigente.
 8. Il Comune considera l'antica "Regola de La Val" o de "La Val d'Agort", patrimonio essenziale della storia della Comunità Lavallesse, strumento di salvaguardia e sviluppo della cultura, dell'ambiente originario e salubrità dei luoghi. Riconosce nella Regola la associazione costitutiva dei nuclei storici dei villaggi (antiche "ville"), ne favorisce l'esistenza ed ogni possibile collaborazione anche in forme di carattere permanente.
 9. Il Comune riconosce l'Istituto dell'Uso Civico di terreni Comunali come storico e basilare strumento per la manutenzione ed il corretto uso del territorio.
 10. Il Comune di La Valle Agordina fonda tutta la sua attività politica, burocratica ed istituzionale sui principi dell'autonomia riconosciuta dall'ordinamento statale al Comune e la estrinseca mediante lo Statuto, i Regolamenti, gli usi e consuetudini locali.

Art. 3

(Programmazione e forme di cooperazione)

11. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
12. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato, della Regione della Provincia e della Comunità montana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel territorio.
13. I rapporti con gli altri Comuni sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
14. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi, il Comune può delegare proprie funzioni alla Comunità montana, ad altri Enti e associazioni.

Art.4

(Territorio e sede comunale)

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni: Cugnago, Fades, Lantrago, Matten, Conaggia, Chiesa, Torsas, Gaidon, Ronche,

Cancellade, Noach, Le Campe e La Muda storicamente riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 48,6691 e confina con i Comuni di Agordo, Rivamonte Agordino, Sedico, Longarone, Forno di Zoldo e Zoldo Alto.
3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in frazione Chiesa, che è il capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione delle frazioni o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, sentite le richieste dei cittadini.

Art. 5 (Albo pretorio)

1. Il consiglio individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al comma 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 (Simboli ufficiali del Comune)

1. I simboli ufficiali del Comune sono:
 - a) lo stemma;
 - b) il Gonfalone;
 - c) il Sigillo;
2. Il Comune, negli atti, nel sigillo e nel gonfalone, si identifica con il nome di La Valle Agordina e con lo stemma concesso con Decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1956, così descritto: campo di cielo, al paesaggio montano con chiesetta alpina e corso d'acqua, con lo sfondo di montagne nevose; alla pianura d'argento caricata di due felci di verde in decusse. Ornamenti esteriori da Comune.
3. L'uso e la riproduzione di tale simbolo per fini non istituzionali sono vietati.
4. L'uso dei distintivi comunali é disciplinato da apposito regolamento.

CAPO II

Organi del Comune

Art. 7
(Generalità)

1. Sono organi elettivi del Comune: il consiglio, la giunta ed il sindaco.

Art. 8
(Consiglio comunale)

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 9
(Competenze ed attribuzioni del consiglio)

1. Il consiglio esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione della Comunità montana, della Provincia, della Regione e dello Stato.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 10
(Sessioni e convocazioni del consiglio)

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Ai fini della convocazione, sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 32, comma 2, lettera b, della legge 142/1990.

3. La prima seduta del Consiglio Comunale é convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
4. E' convocata e presieduta dal Sindaco con il seguente ordine del giorno:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta;

- discussione ed approvazione degli indirizzi generali di governo.
- 5. Il sindaco convoca il consiglio in via ordinaria, straordinaria e d'urgenza con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.
- 6. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 7. Nel caso di convocazione ordinaria, l'avviso deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni liberi prima della seduta. Nel caso di convocazione straordinaria almeno tre giorni liberi prima.
- 8. Nel caso di convocazione d'urgenza il termine di preavviso é di almeno ventiquattro ore.
- 9. In quest'ultimo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno successivo su richiesta della maggioranza dei consiglieri comunali presenti.
- 10. La notificazione dell'avviso di convocazione può essere eseguita in uno dei seguenti modi:
 - a) mediante il messo comunale o di conciliazione;
 - b) mediante telegramma o raccomandata;
 - c) mediante consegna dell'avviso a mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta;
 - d) mediante modalità equipollenti previste dal regolamento.
- 11. Gli adempimenti previsti dai commi 6 e 7, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del sindaco, sono assolti dal consigliere anziano.

Art. 11 **(Commissioni consiliari)**

- 1. Il consiglio può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale, commissioni permanenti, temporanee o speciali.
- 2. Le commissioni, le cui sedute non sono pubbliche, possono invitare a partecipare ai propri lavori assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
- 3. Le commissioni sono tenute a sentire gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
- 4. Gli organi e gli uffici del comune, degli enti, delle aziende e delle strutture ad esso dipendenti, sono tenute a fornire le informazioni necessarie per soddisfare le richieste delle commissioni consiliari, ed esibire loro gli atti e i documenti in possesso del Comune, rilasciandone copia, se richiesta, salvo i casi nei quali la legge ne vieti la divulgazione e sono altresì tenuti a svolgere, su richiesta, attenta istruttoria sugli atti a loro sottoposti.

Art. 12 **(Attribuzioni delle commissioni consiliari)**

- 1. Le commissioni hanno competenza consultiva per tutti gli atti sottoposti al loro esame.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
3. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio.
4. Le commissioni vengono sciolte automaticamente una volta scaduto il termine, salvo che il consiglio non ne deliberi la proroga o il rinnovo.

Art. 13
(Consiglieri)

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. E' consigliere anziano colui che nella elezione ha ottenuto la maggiore cifra individuale con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri.
3. Le dimissioni del consigliere comunale sono presentate al Consiglio. Sono irrevocabili, non abbisognano di presa d'atto e diventano efficaci subito dopo la surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 14
(Diritti e doveri dei consiglieri)

1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla legge, sono disciplinati da regolamento.
2. Ciascun consigliere ha il dovere di esercitare il proprio mandato per promuovere il benessere dell'intera comunità locale, con onestà e serietà, competenza e impegno.
3. I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle sedute del consiglio, delle commissioni e degli organismi dei quali fanno parte.

Art. 15
(Gruppi consiliari)

1. I consiglieri possono riunirsi in gruppi comunicandone al segretario composizione e capogruppo.
2. Ciascun gruppo può essere formato da uno o più consiglieri solo se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale.
3. Le modalità di formazione e funzionamento dei gruppi sono stabiliti dal regolamento.

Art. 16
(Giunta comunale)

1. La giunta è l'organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio.

Art. 17
(Elezione e prerogative della giunta)

1. La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del Comune almeno 48 ore prima dell'adunanza del consiglio.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

Art. 18
(Composizione della giunta)

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, all'interno dei componenti del Consiglio Comunale, tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo che il Consiglio discute ed approva in apposito documento.
2. Il numero degli assessori é determinato dalla legge.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.
4. Nessuno può ricoprire la carica di assessore per più di due mandati consecutivi.
5. Non possono essere nominati assessori gli ascendenti e i discendenti, i coniugi, i parenti ed affini, fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 18 bis
(Dimissioni e decadenza)

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2. Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma precedente trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. 3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza di Sindaco e Giunta.
3. Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale e quelle degli assessori al Sindaco. Alla sostituzione degli assessori dimissionari provvede il Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.
4. Le dimissioni possono essere comunicate verbalmente nel corso di una seduta del Consiglio e si considerano presentate il giorno stesso.
5. Nel caso previsto dal comma precedente le dimissioni vengono verbalizzate dal Segretario Comunale.

Art. 19
(Funzionamento della giunta)

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa mediante apposito regolamento.
3. Le sedute della Giunta Comunale non sono pubbliche; tuttavia alle medesime possono partecipare, senza alcun diritto di voto, esperti tecnici, consiglieri comunali o funzionari, invitati da chi presiede, a riferire su particolari problemi.

Art. 20
(Competenze generali della giunta)

1. La giunta é l'organo di collaborazione del Sindaco nell'Amministrazione del Comune.
2. Adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio e che la legge o lo statuto non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale o agli Istruttori Direttivo VII q.f.
3. Svolge attività di proposta e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.
4. Ispira la sua azione ai principi dell'efficienza e della trasparenza ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
5. Riferisce annualmente al Consiglio sulla sua attività.

Art. 20 bis
(Attribuzioni)

1. Sono pertanto attribuiti alla Giunta:
 - a) l'adozione delle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio relative agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge;
 - b) l'adozione di provvedimenti generali inerenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e lo scaglionamento nel tempo del piano annuale delle assunzioni licenziato dal Consiglio;

- c) la determinazione dei modelli di rilevazione del controllo economico della gestione;
- d) le variazioni urgenti di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei termini di legge;
- e) la presentazione di una relazione annuale al Consiglio in occasione della discussione del Conto Consuntivo;
- f) la determinazione delle tariffe di canone, tributi e servizi;
- g) le proposte di rettifiche IRPEF;
- h) le determinazioni in materia di toponomastica;
- i) le manifestazioni e gli incontri pubblici indetti dall'Amministrazione Comunale;
- l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi limitatamente alla locazione di immobili ed alle forniture di beni e servizi a carattere continuativo;
- m) l'indicazione delle priorità relative ai programmi in materia di acquisti, alienazioni, appalti e contratti;
- n) l'erogazione di contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi non vincolati dalla legge o da norme regolamentari;
- o) l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- p) regolarizzazioni delle ordinazioni, ai sensi del comma 3 dell'art. 35 del Decreto Legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Art. 21

(Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali)

1. Le adunanze del consiglio sono validamente costituite quando è presente la metà dei consiglieri assegnati al comune.
2. In seconda convocazione, da fissarsi in un giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide se partecipano almeno quattro consiglieri.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
5. Le deliberazioni di consiglio sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto salvo che non siano richieste maggioranze qualificate e tenuto conto delle disposizioni sugli astenuti.
6. Il consigliere che dichiara di astenersi dal voto è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta; è parimenti computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, il consigliere presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
7. Il consigliere che non voglia essere computato tra i presenti, ai fini della validità della seduta, deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.
8. Per determinare la maggioranza dei presenti al voto si tiene conto degli astenuti ai sensi del comma 6.

9. Nel caso di votazione segreta le schede bianche e nulle vanno computate nel numero dei votanti ai fini della determinazione della maggioranza.

Art. 22

(Astensione obbligatoria ed istruttoria documentazione)

1. Il Sindaco ed i membri degli organi collegiali devono astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti interessi propri, del coniuge e di loro parenti o affini fino al 4° grado.
2. L'obbligo di astensione comporta quello di allontanarsi dal luogo della riunione durante il tempo del dibattito e della votazione. In questo caso l'astenuto non é computato tra i presenti ai fini della validità della seduta.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al Segretario Comunale, in tale circostanza il Segretario é sostituito, in via temporanea da un Consigliere o Assessore nominato dal Presidente.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
5. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente, dal segretario e dal componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 23

(Rappresentanza della minoranza)

1. Quando una norma richieda che un organo comunale elegga i propri rappresentanti in enti, commissioni, aziende, istituzioni ed altri organismi e sia prevista la rappresentanza anche della minoranza, si procederà con il sistema del voto limitato ed obbligo di designazione da parte dei gruppi consiliari.

Art. 24

(Il sindaco organo comunale)

1. Il Sindaco, nelle funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità e promuove, da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune, le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Quale presidente del consiglio comunale è l'interprete ufficiale degli indirizzi dallo stesso espressi e ne dirige i lavori secondo il regolamento. Tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
3. Quale presidente della giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico.
4. Il sindaco:
 - a) convoca e presiede il consiglio comunale;

- b) convoca e presiede la giunta comunale distribuendo gli affari, alla stessa sottoposti, fra gli assessori perchè relazionino in coerenza con le deleghe rilasciate;
- c) fissa gli argomenti dell'ordine del giorno dell'adunanza del consiglio e della giunta;
- d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce le direttive al segretario comunale sull'ordine prioritario di perseguimento dei fini individuati dagli organi di governo, sul livello di qualità dei servizi comunali e sul ritmo di utilizzo della globalità delle risorse;
- e) rappresenta l'ente nelle assemblee dei consorzi di nuova istituzione e di quelli esistenti, una volta conformati alle norme dell'articolo 25 della legge 142/1990. Tale rappresentanza è esercitata di persona o mediante un delegato scelto dal sindaco fra i consiglieri. Di tale scelta viene data immediata comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva. Tale esigenza di comunicazione è rispettata anche nel caso di revoca della delega che deve essere contestuale alla nomina di un nuovo delegato qualora il sindaco non intenda provvedere di persona all'incombenza.
- f) rappresenta in giudizio il Comune sia esso attore o convenuto;
- g) promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie riferendone alla giunta alla prima seduta;
- h) vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- i) emana le ordinanze in conformità alla legge ed ai regolamenti;
- l) attiva i procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti comunali e applica la censura nei loro confronti, sentito il segretario, nell'osservanza delle norme legislative;
- m) sospende, nei casi d'urgenza e su proposta del segretario, i dipendenti comunali riferendone alla giunta nella successiva riunione nel rispetto dell'art. 51 - 9° comma della Legge N. 142/90;
- n) provvede, nell'ambito della disciplina generale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico di tutti gli uffici comunali al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi pubblici alle esigenze complessive generali degli utenti;
- o) provvede all'esercizio dei poteri sostitutivi previsti nel comma 5 dell'articolo 36 della legge 142/1990 per garantire le nomine di competenza consiliare;
- p) firma gli atti amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale e gli atti generali;
- q) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e concessioni edilizie;
- r) emana i regolamenti generali;
- s) stipula i contratti del Comune;
- t) esercita inoltre le funzioni attribuitegli dalle leggi che non siano incompatibili con le norme contenute nell'articolo 36 della legge 142/1990, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni regionali delegate al Comune.

5. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 25

(Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale)

1. Il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'articolo 38 della legge 142/1990 alle quali provvedono gli uffici e i servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.
2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il sindaco provvede d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 26

(Ordinanze)

1. Il sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 del presente articolo devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono essere altresì sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 38 della legge 142/1990. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al comma 3 del presente articolo.

Art. 27

(Il Vicesindaco)

1. Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli assessori il Vicesindaco e che lo sostituirà in caso di assenza o impedimento temporaneo, con funzioni di sostituto, nei casi previsti dalla legge.

CAPO III

Uffici e personale

Art. 28 (Principi organizzativi)

1. Il Comune, nell'organizzazione dei suoi uffici, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione anche mediante lo sviluppo del suo sistema informativo in coordinazione con quelli degli altri soggetti pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro contenendo la spesa del personale entro i vincoli delle disponibilità di bilancio;
 - c) attuare gradualmente, come previsto dalla legge, l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato.
2. Lo stato giuridico del personale è disciplinato dalla legge. Il trattamento economico e i rapporti di lavoro sono regolati contrattualmente.
3. L'amministrazione comunale si articola in aree funzionali per settori omogenei di attività, in modo da garantire la completezza dei procedimenti affidati a ciascuna area e l'individuazione delle relative responsabilità.
4. Il responsabile di ciascuna area è colui il quale riveste la figura di apicale-VII qualifica funzionale e organizza il lavoro dei dipendenti secondo criteri di efficienza.
5. Il Comune adotta regolamenti ed atti di organizzazione nel rispetto dei principi statutari e della legislazione vigente.

Art. 29 (Organi individuali non elettivi)

1. Sono organi individuali non elettivi dell'Ente il Segretario Comunale e gli Istruttori Direttivi VII qualifica funzionale.
2. Gli organi di governo, nell'ambito, ognuno, della propria competenza, definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificando, a consuntivo, la rispondenza dei risultati dell'attività gestionale, eseguita dagli organi individuali non elettivi, alle direttive generali impartite.
3. Al fine di attuare gli obiettivi, i programmi e le direttive generali impartite dagli organi di governo, agli organi individuali non elettivi spetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45 del nuovo contratto collettivo di lavoro del comparto Enti Locali - 1994/1997, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
4. Il Segretario Comunale ha compiti di sovrintendenza e di coordinamento circa lo svolgimento delle funzioni da parte dell'Istruttore Direttivo. In caso di assenza, di impedimento o di inerzia di quest'ultimo, il Segretario Comunale può,

comunque, sostituirsi ad esso ed emanare gli atti di competenza. Nell'attività di gestione l'atto dell'Istruttore Direttivo (o del Segretario Comunale), sotto l'aspetto formale, assume la veste della "determinazione", soggetta alle ordinarie cautele che, per le deliberazioni collegiali, garantiscono la veridicità della numerazione, unica per ciascun ufficio, e debitamente codificata e della data. Le determinazioni diventano esecutive, subito, a partire dalla data della loro emissione e sono soggette a pubblicazione mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'Ente, per dieci giorni consecutivi.

Nel caso in cui la proposta provenga da un ufficio diverso da quello che deve emettere il provvedimento, allora, quest'ultimo, dovrà contenere anche l'indicazione dell'Ufficio proponente e la controfirma del suo responsabile.

5. Alle determinazioni si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'art. 53, comma 1, ed all'art. 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 30

(Il Segretario Comunale)

1. Il Segretario del Comune svolge i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa. In particolare, nel rispetto delle direttive del Sindaco:
 - a) sovrintende alle funzioni dei responsabili delle diverse aree funzionali e ne coordina le attività, assumendo, se del caso, le determinazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 29;
 - b) cura l'attuazione dei provvedimenti;
 - c) esprime il parere di legittimità su ogni proposta di deliberazione e di attuazione;
 - d) partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne cura la verbalizzazione. A tal proposito, l'obbligo di verbalizzare gli interventi dei consiglieri sussiste solo in caso di esplicita richiesta da parte di quest'ultimi;
 - e) predispone programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - f) cura l'organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi;
 - g) presiede le commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'Ente;
 - h) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti;
 - i) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emana tutti gli atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
 - m) può rogare i contratti di cui all'articolo 87 del Regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale.
2. Il Segretario, tra le attribuzioni consultive:
 - a) può partecipare, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione della giunta, a quelle esterne;

- b) se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;
3. Il Segretario tra le attribuzioni di sovrintendenza, direzione e coordinamento:
- a) esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
 - b) addotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia;
 - c) adotta provvedimenti di sostituzione in caso di accertata inefficienza; solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari.
4. Tra le attribuzioni di legalità e garanzia il segretario:
- a) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale;
 - b) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;
 - c) riceve l'atto di dimissioni del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva;
 - d) cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti ed atti dell'ente.

Art. 31

(Esecuzioni delle deliberazioni)

1. L'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali viene assegnata dal Segretario Comunale ai responsabili delle diverse aree funzionali.

Art. 32

(Personale)

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi e allo statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare: la struttura organizzativo-funzionale; la dotazione organica; le modalità di assunzione e cessazione dal servizio; diritti, doveri e sanzioni; modalità organizzative della commissione di disciplina; trattamento economico in conformità con le norme contrattuali.

CAPO IV

Servizi

Art. 33 (Forme di gestione)

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra l'affidamento in concessione, la costituzione di aziende, di consorzi o di società a prevalente capitale locale.
4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di Comuni, ovvero consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il consiglio comunale può delegare alla Comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 34 (Gestione in economia)

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono, di norma, disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 35 (Istituzione)

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

Art. 36

(Nomina, surroga e revoca degli amministratori di aziende ed istituzioni)

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio Comunale. I candidati debbono possedere specifiche competenze tecniche relative al ruolo da svolgere.
2. Non possono essere eletti: i Consiglieri Comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del Comune e coloro che presentano cause di ineleggibilità o di incompatibilità ad essere eletti consiglieri comunali.
3. La nomina avviene in seduta pubblica ed a maggioranza assoluta dei voti, sulla base di un documento, sottoscritto da almeno un quinto di consiglieri assegnati al Comune, contenente i nominativi del candidato alla presidenza e dei candidati al consiglio d'amministrazione.
4. Con le modalità di cui ai commi precedenti si procede alla surroga degli amministratori, entro il termine di un mese dalla comunicazione della vacanza, per qualsiasi motivo verificatasi, tale comunicazione deve essere immediatamente data al Sindaco per iscritto, dai responsabili dell'azienda o della istituzione.
5. Il Consiglio Comunale può revocare tutti gli amministratori, ovvero alcuni o uno di essi, su proposta motivata della Giunta, ovvero su mozione sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri comunali in carica.
6. La proposta o la mozione di revoca deve indicare i nomi dei designati per la sostituzione.
7. La delibera di revoca comporta la nomina dei nuovi amministratori.
8. Ove non sia previsto espressamente per legge o per statuto, la presenza della minoranza deve essere garantita nelle aziende o istituzioni comunali.

CAPO V

Forme associative e di cooperazione

Art. 37

(Gestione associata dei servizi e delle funzioni)

1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la Provincia per promuovere e ricercare forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

Art. 38

(Organizzazione sovracomunale)

1. Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali, e prioritariamente con la Comunità montana, al fine di

coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi, tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

Art. 39
(Principio di cooperazione)

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 40
(Convenzioni)

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 41
(ConSORZI)

1. Il consiglio, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, di cui all'articolo 37.
2. La convenzione, oltre al contenuto prescritto dal comma 2 dell'articolo 37 deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.
3. Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali, una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 42
(Unione dei Comuni)

1. In attuazione al principio di cui all'articolo 37 e dei principi della legge 142/1990, il consiglio, previa consultazione popolare, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

2. Il Comune può proporre la trasformazione della Comunità montana in unione di Comuni in previsione della fusione dei Comuni costituenti tali enti.

Art. 43
(Accordi di programma)

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.
2. Il sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

CAPO VI

Finanza e contabilità

Art. 44
(Ordinamento della contabilità comunale)

L'ordinamento della contabilità comunale deriva dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità.

Art. 45
(Bilancio di previsione)

Il bilancio di previsione, di competenza e di cassa, è redatto in modo da favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 ottobre, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
4. Il consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.
Per maggior garanzia e trasparenza dell'attività amministrativa si ritiene che in deroga al principio generale previsto per la validità delle sedute di 2^a convocazione, l'approvazione del bilancio, atto fondamentale per la gestione dell'ente, venga posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 46
(Conto consuntivo)

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La giunta, con relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.
3. Il revisore del conto attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo nella quale il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei consiglieri in carica.
5. Per maggior garanzia e trasparenza dell'attività amministrativa si ritiene che in deroga al principio generale previsto per la validità delle sedute di 2^a convocazione, l'approvazione del conto consuntivo, atto fondamentale per la gestione dell'ente, venga posta in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei consiglieri in carica.

Art. 47
(Revisore del conto)

1. Il revisore del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti dal regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

CAPO VII

Istituti di partecipazione

Art. 48
(Principi generali)

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture e ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Art. 49

(Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti dal presente statuto.
2. L'amministrazione comunale per la gestione di particolari servizi può promuovere la costituzione di appositi organismi determinando con apposita convenzione: finalità da perseguire, requisiti per l'adesione, composizione degli organi di direzione, modalità di acquisizione dei fondi e loro gestione.

Art. 50

(La consultazione dei cittadini)

1. Il consiglio, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari nei quali viene richiesto, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati.
3. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione con pubblici avvisi ai cittadini.

Art. 51

(Referendum)

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Il Sindaco indice il referendum consultivo previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne stabilisce l'ammissibilità su richiesta del 20 % dei cittadini residenti nel Comune e di età superiore ai 18 anni oppure su richiesta di 2/3 dei Consiglieri.
3. Le modalità di svolgimento del referendum (i tempi, i modi, i quorum per la validità della consultazione, la proclamazione dei risultati) dovranno essere disciplinate da apposito regolamento.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 52

(Diritto di istanza e di reclamo)

1. I cittadini residenti, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere al sindaco istanze singole o collettive per richiedere interventi a tutela di interessi personali e collettivi o lamentare disfunzioni o irregolarità.
2. Ogni e qualsiasi istanza deve essere presa in considerazione e produrre un atto scritto con il quale il Sindaco formula le valutazioni conseguenti entro 60 giorni.

Art. 53

(Diritto di petizione e proposta)

1. Gli iscritti alle liste elettorali del Comune possono rivolgere al consiglio o alla giunta petizioni e proposte adeguatamente motivate per richiedere l'assunzione o il cambiamento di indirizzi operativi e l'adozione o la revoca di provvedimenti, e per proporre l'integrazione o la riduzione dei documenti programmatori comunali, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro abbia rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria. Nel caso la proposta viene inserita nell'ordine del giorno, il proponente acquisisce il diritto di illustrarne il contenuto in Consiglio Comunale.
2. I documenti di cui sopra, una volta istruiti ai sensi degli articoli 52 e 53 della legge 142/1990, sono comunque sottoposti entro trenta giorni all'organo di governo cittadino, avvertendone il primo firmatario.

Art. 54

(Partecipazione al procedimento amministrativo)

1. In ogni procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in modo diretto o indiretto, con esclusione dei procedimenti tributari e di quelli diretti all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, si applicano le norme contenute negli articoli 5, comma 3, 7,8,9 e 10 della legge 241/1990.
2. Titolari dell'obbligo di comunicazione sono i responsabili dei servizi o i dipendenti formalmente assegnatari della responsabilità dell'istruttoria.
3. Il segretario vigila sull'osservanza delle norme contenute e richiamate nei commi 1 e 2 riferendo al sindaco.

Art. 55
(Responsabile del procedimento)

1. Fino a quando non si sia proceduto a determinare formalmente l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale e dell'adozione dell'atto finale, l'individuazione del responsabile del servizio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 241/1990 deriva direttamente dal regolamento organico e dalla pianta organica vigente.

Art. 56
(Diritto di accesso e di informazione dei cittadini)

1. I cittadini del Comune, singoli o associati, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi ed a quelli in essi richiamati, secondo le norme del regolamento le quali dovranno comunque riguardare:
 - a) la disciplina per l'individuazione da parte del sindaco, su proposta del segretario, del responsabile di ciascun tipo di procedimento;
 - b) le norme per garantire ai cittadini, singoli o associati, informazioni sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle istanze o domande presentate, con fissazione dei termini entro i quali debbono essere completate le singole procedure;
 - c) l'esercizio della facoltà dei cittadini, e delle loro associazioni, di acquisire le informazioni di cui dispone l'amministrazione specie in materia ambientale e di tutela del suolo;
 - d) la disciplina dell'accesso alle strutture e ai servizi del comune, tutelando il funzionamento degli stessi, delle organizzazioni di volontariato e delle libere forme associative;
 - e) la tutela del diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso dell'ente consistenti in ogni rappresentazione grafica o di qualunque altra specie del contenuto degli atti, anche interni, formata dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa;
 - f) la disciplina del rilascio delle copie al prezzo di costo;
 - g) l'indicazione delle materie in cui il sindaco ha la facoltà, con proprio decreto motivato, su proposta del segretario, ad inibire temporaneamente l'esibizione pubblica ed il rilascio di copia di atti dell'amministrazione se la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese o possa impedire o gravemente ritardare l'azione amministrativa;
 - h) l'esclusione dal diritto di accesso degli atti interni ai procedimenti tributari e di quelli relativi ai procedimenti disciplinari.

Art. 57
(Associazioni)

1. La giunta registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui all'articolo 45 le associazioni sportive, culturali, ricreative, volontaristiche, laiche e religiose che operano sul territorio.
2. Le scelte amministrative che incidono o possono produrre effetti sull'attività delle associazioni devono essere precedute dall'acquisizione di pareri espressi

dagli organismi collegiali delle stesse entro 30 giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

3. Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possano essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-partimoniaale, che tecnico-professionale e organizzativo.
4. Le commissioni consiliari, su richiesta delle associazioni e degli organismi interessati, possono invitare ai propri lavori i rappresentanti di questi ultimi.

CAPO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

(Modifica dello statuto)

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il consiglio comunale per le modifiche statutarie totali o parziali la giunta o almeno un quinto dei consiglieri comunali.
3. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello statuto, che deve essere adottata dal consiglio comunale con la procedura di cui all'articolo 4, comma 3 della legge 142/1990, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
5. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.
6. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata fintanto che dura in carica il consiglio che l'ha respinta.

Art. 59

(Pubblicità dello statuto)

1. Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel comma 4 dell'articolo 4 della legge 142/1990 deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non escluso quello dell'illustrazione orale in apposite assemblee della popolazione.

Art. 60
(Regolamenti)

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) - nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
 - b) - in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali,
3. la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
4. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
5. L'iniziativa dei regolamenti spetta al consiglio che nomina una commissione consiliare, e ai cittadini secondo quanto previsto dall'art. 49 del presente statuto.
6. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
7. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 60 bis
(Pari opportunità)

1. Gli organi elettivi del Comune si adoperano al fine di intraprendere ogni azione positiva per le donne al fine di raggiungere gli scopi di cui all'art. 1 della legge 10 aprile 1991 n. 125.
2. E' garantita la presenza di entrambi i sessi nella Giunta, negli organi collegiali del Comune, nonché negli Enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. A tal fine, nessuno dei due sessi può essere di norma rappresentato in misura superiore ai due terzi degli aventi diritto. Il mancato rispetto del suddetto rapporto deve essere ampiamente giustificato da oggettiva impossibilità.

Art. 61
(Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute)

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi sull'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 142/1990 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 62
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dalla legge e dallo statuto, fatte salve le scadenze di cui al 1° comma - art. 59 della Legge 8.6.1990, N. 142.
3. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto; per quanto non previsto nello statuto, si fa riferimento alla legge 142/1990.
4. Le disposizioni che adeguano lo statuto al Capo II della Legge 81/93 si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in base alla legge citata.